## PRETURA ROMA 29 NOVEMBRE 1984

PRETORE: BONACCORSI
PARTI: GIORCELLI

(Avv. De Martini)
« IL MESSAGGERO »
(Avv. Montefoschi)

Stampa • Rettifica • Decadenza dal diritto • Fattispecie • Insussistenza.

La decadenza dal diritto di rettifica si verifica allorquando esso venga esercitato ad una notevole distanza di tempo dall'originario messaggio, in quanto viene meno la funzione riequilibratrice della rettifica e l'interesse pubblico all'arricchimento delle fonti notiziali.

Stampa • Rettifica • Omessa pubblicazione • Elemento soggettivo • Irrilevanza.

Per disporre la pubblicazione coattiva della rettifica è ininfluente l'accertamento della colpa del direttore nella omessa pubblicazione in quanto per la violazione dell'obbligo a lui imposto è configurabile una responsabilità oggettiva.

Stampa • Rettifica • Modalità • Tassatività • Equivalenza informativa.

I criteri di pubblicazione della rettifica fissati dalla legge hanno natura tassativa e mirano ad assicurare l'idoneità della rettifica a raggiungere il medesimo tipo di pubblico con la stessa efficacia e immediatezza informativa.

RILEVATO IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato in data 19 ottobre 1984, il Dott. Franco Giorcelli, anche nella sua qualità di socio accomandatario dello « Studio Dietologico Italiano di Franco Giorcelli e C. S.a.s. », lamentava che il quotidiano « Il Messaggero » nell'edizione del 19 agosto 1984 aveva pubblicato alla pagina 4 (Cronaca di Roma), in testa di pagina nella rubrica « La difesa del consumatore - Se il conto non torna mandatelo al Messaggero », un articolo (del quale riportava il testo completo) dai titoli « Una signora diffida dell'olio prescrittole da un medico » - « A cinquantamila la boccetta l'anti-smagliature casareccio », contenente affermazioni non veritiere e gravemente lesive della reputazione di esso ricorrente.

Precisava l'istante che, avendo avuto notizia del suddetto articolo al suo rientro a Roma, tramite il proprio legale aveva chiesto, in data 5 ottobre 1984, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dagli artt. 42 e 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la pubblicazione di una rettifica (di cui riportava il preciso tenore) per smentire le circostanze non vere menzionate nel'articolo de « Il Messaggero », ma il direttore del quotidiano aveva omesso di pubblicare la doverosa rettifica.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ribadire che l'articolo come pubblicato da « Il Messaggero » gli arrecava gravissimi danni, perché poneva in dubbio la sua correttezza professionale, la sua credibilità e, in definitiva, la sua onorabilità professionale in quanto medico, chiedeva che il Pretore, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. e delle sopra menzionate norme della legge sulla stampa, ordinasse al direttore responsabile del predetto quotidiano di pubblicare, entro brevissimo e perentorio termine, con le modalità dettate dalle norme indicate, il testo integrale della rettifica richiesta da esso ricorrente in data 5 ottobre 1984.

Si costituiva in giudizio il dott. Vittorio Emiliani, il quale resisteva al ricorso, facendo rilevare in primo luogo la non tempestività della richiesta di rettifica, pervenuta un mese e mezzo dopo la pubblicazione da rettificare. Aggiungeva che la relativa missiva aveva subito un disguido non imputabile ad esso Emiliani, il quale, comunque, pur non essendovi tenuto, aveva fatto luogo spontaneamente alla pubblicazione, subito dopo la notifica del ricorso, nella cronaca di Roma del Messaggero del 30 ottobre 1984. Deduceva, pertanto, la mancanza dell'elemento soggettivo della pretesa infrazione e che, in ogni caso, dovesse ritenersi cessata la materia del contendere.

Il Pretore si riservava di decidere sulle opposte richieste ed eccezioni delle parti, assegnando un termine per il deposito di note illustrative.

Considerato in diritto. — Di fronte al diritto di rettifica vantato dal ricorrente, parte resistente ha sollevato varie eccezioni, che possono così essere sintetizzate:

- a) la richiesta di rettifica comunicata al Messaggero in data 7 ottobre u.s. sarebbe tardiva, rispetto alla pubblicazione della notizia originaria, avvenuta il 19 agosto 1984;
- b) la mancata tempestiva pubblicazione della rettifica sarebbe dovuta ad un « disguido » non imputabile al direttore, onde dovrebbe essere escluso l'elemento soggettivo della infrazione;
- c) la pubblicazione dell'articolo apparso sul Messaggero del 30 ottobre u.s., seppur tardiva, avrebbe fatto cessare la materia del contendere.

Nessuna di tali eccezioni appare meritevole di accoglimento.

 A) Sulla pretesa intempestività della richiesta di rettifica. — Deduce il resistente la tardività della richiesta di rettifica (per inferirne una pretesa caducazione del diritto), essendo stata essa avanzata dopo un mese e mezzo (46 giorni) dalla pubblicazione della notizia da rettificare. Sarebbe venuto meno, in tal modo, il requisito essenziale della urgenza della rettifica stessa ai fini cautelari, alla stregua della interpretazione delle norme che la disciplinano, secondo cui, nella stessa guisa in cui la rettifica costituisce un urgente rimedio cui il direttore del giornale deve provvedere in tempi strettissimi (nel termine di due giorni), essa dovrebbe essere richiesta dall'interessato nel medesimo termine e comunque il termine ragionevolmente a

quello correlato. Non si spiegherebbe altrimenti la concessione del ricorso a procedimenti cautelari se non in funzione della esigenza di rapidità delle rettifiche, non essendo più, al di fuori di tali tempi brevissimi, « garantibile o concepibile una potenzialità della rettifica di riparazione dell'eventuale pregiudizio ».

Il problema merita attenta considerazione.

Al riguardo, giova rilevare che non è fissato dalla legge alcun termine per l'esercizio del diritto di rettifica. Né, in assenza di ogni previsione normativa, può ricavarsi la sussistenza (implicita) di un termine di decadenza dall'imposizione di un termine brevissimo al direttore per la pubblicazione della rettifica. Una correlazione di tal genere non è consentita, non essendo lecito introdurre termini di decadenza non previsti dalla legge. Non appare dubbio, perciò, che non si può istituire un parallelismo col termine fissato al direttore, per farne derivare l'esistenza di termini e preclusioni per il rettificante.

Potrebbe, anzi, in ipotesi, ritenersi che, essendo la ratio della legge quella di legare il diritto di rettifica alla soggettiva valutazione della persona presunta offesa (sorgendo tale diritto « ogni qualvolta il soggetto ritenga, nel suo personale ed insindacabile convincimento che l'informazione sia non corrispondente a verità ovvero lesiva della sua dignità »: così Pret. Roma 12 novembre 1982, in Giust. civ., 1983, I, 1008), tale insindacabilità e discrezionalità di apprezzamento coinvolga anche la scelta del tempo più opportuno per la richiesta di pubblicazione della rettifica.

Senonché, è facile replicare che, se deve riconoscersi una certa discrezionalità all'interessato nel valutare la persistenza di un suo interesse apprezzabile alla rettifica pur dopo un ragionevole lasso di tempo, dalla pubblicazione della notizia cui essa si riferisce, tale distanza temporale non può essere eccessivamente lunga, in relazione alla peculiarità del caso concreto, e alla persistente utilità (individuale e sociale) della rettifica, se intesa, soprattutto, in termini di « arricchimento notiziale » e di « equivalente informativo », giusta i principi espressi, in materia, dalla dottrina, e ormai recepiti dalla più recente giurisprudenza.

Invero, tenendo conto che la disciplina della rettifica realizza l'equo contemperamento di contrapposte esigenze fondamentali e garantisce sia la tutela della dignità o dell'identità del soggetto direttamente interessato, sia l'interesse collettivo ad una informazione il più possibile aperta e dialettica e quindi non unilaterale, bisognerà accertare, caso per caso, l'idoneità in concreto della rettifica, tardivamente proposta, a svolgere la sua funzione, quale risulta ora esaltata dalla nuova formulazione dell'art. 8 legge stampa (che ha configurato in termini nuovi la natura e l'efficacia del diritto di rettifica), l'idoneità cioè ad assicurare comunque il pluralismo dell'informazione, valutando, cioè, se la rettifica, ancorché tardiva, possa assolvere effettivamente il ruolo di « integrazione informativa », in relazione alla permanente attualità dell'interesse pubblico alla stessa, in concomitanza con l'attualità dell'interesse del rettificante.

All'uopo, è necessario ed imprescindibile che vi sia non solo uno stretto rapporto, anche di natura « fisica », tra notizia rettificata e testo della rettifica medesima (e la legge appresta, allo scopo, idonee prescrizioni quanto alla collocazione e alle caratteristiche tipografiche, dettando minuziose modalità e termini di pubblicazione), ma anche uno stretto legame temporale, se non di contiguità, almeno di vicinanza cronologica (s'intende, in senso relativo), con riferimento alla permanenza non solo di un interesse apprezzabile del soggetto che si ritiene leso dalla notizia alla tutela della propria dignità o identità, ma anche dell'interesse del pubblico all'ampliamento, in un contesto quanto più possibile unitario, delle notizie, con conseguente soddisfazione dell'interesse generale ad una informazione tendenzialmente completa ed obiettiva.

Appare chiaro che tale duplice funzione satisfattiva non è in grado di svolgere la rettifica allorché essa segua a notevole distanza di tempo dall'originario messaggio. A distanza di anni, invero, una richiesta di rettifica non avrebbe senso, per l'inevitabile affievolirsi, nel pubblico, della memeoria dei fatti, tenuto conto che il meccanismo della legge, nel momento in cui ha rimesso alla valutazione soggettiva del rettificante l'esercizio del

diritto di rettifica, è chiaramente proteso ad assicurare la legittimazione (che non può trarsi all'infinito) di ogni soggetto ad accedere liberamente all'impresa informativa per far conoscere al pubblico la propria versione dei fatti in tempi estremamente brevi, sì da neutralizzare la portata lesiva del messaggio diffuso. Di conseguenza, tempi eccessivamente lunghi di pubblicazione, facendo venir meno ogni possibilità di immediato collegamento tra i dati notiziali, sarebbero contrari allo spirito della legge e ben potrebbe, quindi, essere rifiutata una rettifica tardiva oltre misura, perché sicuramente infruttuosa e rivelatrice della volontà di esercizio del diritto in modo difforme dalle ragioni per le quali è stata concessa la tutela legislativa (c.d. « abuso del diritto »).

Una conferma che tale sia il senso della legge può trarsi dall'ultimo comma del ripetuto art. 8 (testo modificato), ove si prevede che la sentenza di condanna (per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui allo stesso articolo) può ordinare che la pubblicazione omessa sia effettuata « ove ne sia il caso » (cioè se il giudice la ritiene utile, con una valutazione di opportunità, in relazione anche al tempo trascorso ed ad ogni altra circostanza).

Nella specie, alla luce di tali criteri orientativi, tenuto conto della non eccessiva distanza temporale tra notizia originaria e richiesta di rettifica, e considerato che la pubblicazione del messaggio ritenuto lesivo dal ricorrente avvenne in pieno periodo feriale (domenica 19 agosto) e che è verosimile (e il giudizio di verosimiglianza deve ritenersi sufficiente in questa sede, poiché il carattere sommario dell'accertamento, peculiare del giudizio cautelare, dispensa da ogni ulteriore indagine) che l'interessato ne sia venuto a conoscenza tardivamente (solo al suo rientro dalle vacanze e non leggendo, peraltro, « Il Messaggero »), la richiesta di rettifica deve ritenersi tempestiva, in relazione alla persistenza degli interessi che è destinata tuttora a soddisfare, non potendo dirsi del tutto cessata l'attualità della notizia, con la sua potenziale carica lesiva, e non essendo venuto meno l'interesse del pubblico (particolarmente attento ai problemi della salute) alla fruizione di un messaggio più articolato e obiettivo.

L'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa del Dott. Emiliani, direttore responsabile del quotidiano, va, perciò disattesa.

B) Sull'elemento soggettivo dell'illecito. — Per quanto riguarda l'efficacia scriminante attribuita dal resistente alla pretesa mancanza dell'elemento soggettivo integrante la contestata infrazione, basti rilevare che ogni indagine sul punto è frustranea in questa sede cautelare.

Dalla natura stessa e dall'oggetto del diritto di rettifica (diritto soggettivo, a tutela della personalità, avente ad oggetto la pubblicazione di una idonea smentita da parte di colui al quale sono attribuiti fatti, pensieri o affermazioni che egli soggettivamente ritiene contrari a verità o lesivi della sua dignità) si desume che l'esercizio di esso non può essere condizionato alla valutazione dell'atteggiamento soggettivo di colui che è tenuto a pubblicare la rettifica (direttore o responsabile del giornale). La pubblicazione della rettifica, conforme a legge, costituisce « comportamento dovuto », per sottrarsi all'adempimento del quale il soggetto tenuto non può invocare particolari stati soggettivi (di buona fede), del tutto irrilevanti, come il debitore, in genere, non può sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione adducendo motivi attinenti alla sua sfera soggettiva (se si esclude, in taluni casi, il riferimento al momento genetico dell'obbligazione).

Il comportamento del direttore è assolutamente vincolato, essendo egli tenuto in ogni caso ad assicurare un risultato (pubblicazione), la cui mancanza, per qualunque causa ed a chiunque attribuibile, comporta la pubblicazione coattiva. L'art. 8 citato, nell'attribuire espressamente all'interessato la facoltà di chiedere al giudice un provvedimento d'urgenza, nel caso che il direttore non adempia l'obbligo di rettifica, ha inteso rimediare al solo fatto, oggettivamente considerato, della mancata o incompleta pubblicazione della rettifica a prescindere dalla colpevolezza del direttore.

L'atteggiamento soggettivo di quest'ultimo potrà avere rilievo semmai in sede di azione di merito per il risarcimento dei danni ovvero nel giudizio penale (per diffamazione) o nel procedimento amministrativo di applicazione della sanzione amministrativa (per l'omissione della rettifica, considerando ora depenalizzata tale violazione, sanzionata con sola pena pecuniaria: multa, dall'art. 8 cit., comma 6, nel testo modificato).

È appena il caso di rilevare che non si tratta qui di giudicare della sussistenza dell'illecito penale (la tutela civile è alternativa e comunque distinta da quella penale) o della configurabilità della violazione, amministrativa, per cui appare del tutto inconferente il richiamo ad altre leggi ed in particolare all'art. 3, comma 1, della legge sulla depenalizzazione n. 689 del 1981, fatto al resistente per attribuire rilevanza all'asserita prorpia assenza di colpa.

L'omessa immediata pubblicazione costituisce, perciò, un dato oggettivo, di inosservanza di legge, cui va posto rimedio col provvedimento giudiziale, senza ulteriori indagini nella sfera psichica del soggetto tenuto al comportamento omesso.

C) Sulla cessazione della materia del contendere. — Non può dirsi, infine, cessata la materia del contendere, come ritiene la difesa del resistente, per effetto dell'articolo pubblicato sul Messaggero del 30 ottobre 1984, del quale, ben a ragione, non può ritenersi soddisfatto il ricorrente.

Appare, infatti, chiara, ad una prima lettura, l'inadeguatezza della eseguita pubblicazione, assolutamente carente dei requisiti di legge. Proprio per il fatto che la rettifica svolge l'importante funzione di negare, specificare o chiarire il contenuto di una notizia già in precedenza diffusa, occorre che essa, affinché non sia di fatto vanificata tale sua precisa funzione, sia pubblicata nella medesima pagina (e in capo di pagina per i quotidiani) e con le stesse caratteristiche esteriori del precedente messaggio, in modo, cioè, da essere idonea a raggiungere il medesimo tipo di pubblico e con la stessa efficacia e immediatezza informativa.

Nel caso in esame, la difformità tra notizia e rettifica è di tutta evidenza. Infatti l'articolo pubblicato il 19 agosto 1984 era collocato a p. 4 in testa di pagina, a due colonne di oltre 20 righe ciascuna, nello spazio equivalente a tre colonne tipografiche normali, con occhiello e titoli a caratteri grandi, corredato da fotografie ed inserito in una apposita rubrica « ad effetto » (« Se il conto non torna mandatelo al Messaggero »). La rettifica pubblicata è relegata, invece, a p. 8, in fondo di pagina, su una sola colonna e con un rilievo di gran lunga inferiore.

Il trattato di rettifica è, perciò, incompleto, insufficiente e non conforme alla legge, che impone di collocare la rettifica in testa di colonna delle stesse pagine in cui è apparsa la notizia, di utilizzare le stesse caratteristiche tipografiche (numero di colonne, corpi e ausili grafici) e, per concorde interpretazione giurisprudenziale, di pubblicare senza manipolazioni il testo formulato dal rettificante.

Fondata è, pertanto, la pretesa del dott. Giorcelli di vedere pubblicato immediatamente dal Messaggero — col rispetto delle prescrizioni di legge e senza alcuna manipolazione o aggiunta o commento distorto che suoni, in concreto, vanificazione di fatto della protata equilibratice della versione o smentita offerta dall'interessato — il testo integrale della rettifica inviata con lettera del 5 ottobre 1984, posto che esso è contenuto nei limiti stabiliti dalla legge (30 righe) e non può dar luogo ad alcun rilievo penale.

Va disposta, perciò, la pubblicazione di tale rettifica a p. 4 del quotidiano, in testa di pagina, nell'ambito della rubrica « Se il conto non torna mandatelo al Messaggero », con il titolo di cui si era chiesta la pubblicazione con la rettifica (invero il rettificante può imporre anche il titolo della rettifica, purché questa riguardi il titolo del testo cui si riferisce ad esso sia pertinente ed oggettivamente idoneo a ristabilire la verità dei fatti), con spazi e con rilevanza grafica, sia del testo, sia dei titoli, uguali a quelli di cui all'articolo del 19 agosto 1984.

Quanto alle fotografie che accompagnavano l'articolo e di cui, pure, il ricorrente ha chiesto la identica pubblicazione, il giudicante, pur riconoscendo che la documentazione fotografica costituisce un elemento di richiamo notevole onde la pubblicazione di essa assicura al massimo la « equivalenza attenzionale » — non ritiene tuttavia di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, gia espresso da questo Ufficio (v. ordinanza sopra citata), secondo cui il testo della legge (le cui prescrizioni esauriscono la tutela concedibile) fa ritenere come non necessaria la pubblicazione anche delle fotografie che corredavano l'articolo rettificato, in quanto esse, costituendo forme di comunicazione intrinsecamente diverse dallo scritto, non possono essere ricondotte nell'ambito del concetto di « caratteristiche tipografiche », che si riferisce esclusivamente alla parola scritta.

Il provvedimento urgente va accompagnato dall'ordine al direttore di dare atto che la pubblicazione è eseguita per effetto di ordinanza del pretore ex art. 700 cod. proc. civ., nonché dalla fissazione di un termine per l'inizio del giudice civile di merito.

A quest'ultimo riguardo, non può essere condivisa la tesi del resistente, secondo cui, in materia di rettifica, l'utilizzazione del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. si giustifica soltanto con l'urgenza, per cui esso si pone un procedimento fine a se stesso, circoscritto e finalizzato all'emissione del provvedimento immediato e perciò « troncato » rispetto a quello concepito in via ordinaria nel codice di rito civile, in quanto, a suo dire, il comportamento da giudicare « rimane sempre oggetto di accertamento demandato ad un magistrato diverso da quello civile e — dopo la legge n. 69 del 1981 sulla depenalizzazione - all'autorità amministrativa come prius necessario ».

In contrario, si osserva che, impregiudicata rimanendo, a favore del soggetto leso, la facoltà di scelta della tutela in sede civile, rispetto a quella penale, per ottenere la pubblicazione della rettifica non pubblicata (o pubblicata con modalità differenti da quelle previste della legge), l'esplicito richiamo operato dall'art. 42, legge n. 416 del 1981 allo strumento processuale di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non può valere che come rinvio integrale, in tutte le sue articolazioni (compresa, quindi, la previsione della successiva instaurazione del giudizio ordinario civile, ove poter inserire tutte le domande di merito, anche risarcitorie). Il procedimento di cui agli artt. 700 e segg., cod. proc. civ. resta pur sempre un rimedio a cognizione rapida e sommaria, per il regolamento provvisorio e urgente degli interessi in conflitto, caratterizzato dalla necessaria connessione strumentale col giudizio di merito a cognizione piena.

Eventuali cause di pregiudizialità, in dipendenza dell'esercizio dell'azione penale o per la pendenza di controversia amministrativa, potranno essere valutate dal giudice di merito, con possibilità di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ.

Qui, intanto, si impone l'integrale accoglimento del ricorso.

P.Q.M. — V. gli art. 700 cod. proc. civ., 8 legge n. 47/1948 e 42 legge n. 416/1981;

## La rettifica: Diritto soggettivo o RIMEDIO PROCESSUALE?

Dopo alcune ordinanze volte a precisare gli aspetti esteriori del c.d. « diritto

<sup>1</sup> V. Pret. Roma 7 gennaio 1984, in Giust. civ., 1984, I, 1323, nonché in Foro it., 1984, I, 604; Giur. cost., 1984, I, 692; Dir. radiodiff., 1984, 79; Dir. aut., 1984, 311. Inoltre v. Pret. Roma 12 novembre 1982, in Giust. civ., 1983, I, 1008; nonché in Foro it., 1983, I, 234; Dir. fam., 1983, II, 153; Giur. merito, 1984, 565; Riv. radiodiff., 1982, 608.

Sull'uso delle procedure di cui all'art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la pubblicazione di rettifiche o smentite, prima della novellazione del 1981 v. Pret. Roma 12 settembre 1978, in Foro it., 1978, I, 2341; nonché due ordinanze sempre della Pret. Roma 2 giugno 1980, in Giust. civ., 1980, I, 218. In dottrina v. E. Santoro, Sull'ordine del giudice di divulgare un « comunicato », in Dir. radiodiff., 1975, 264.

<sup>2</sup> Dai diversi autori che analizzano la portata della novellazione del 1981, è evidenziata, esplicitamente o implicitamente, la trasposizione della rettifica dal precedente ambito penalistico a quello civilistico: v. E. Santoro, La rettifica delle notizie nella legge 5 agosto 1981, n. 416 (spunti di esegesi e commento); G. Corasaniti, commento all'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416, in Nuove leggi civ. comm., 1983, 657; E. Roppo, Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa, in Foro it., 1983, I, 463; A. Figone, Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria, in Giur. merito, 1984, 566; sia consentito inoltre il rinvio alle mie note: Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: innovazioni, conferme e dubbi (in Giust. civ., 1983, I, 1017); e Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi (ibid., 1984, I, 1328).

Sullo svuotamento della previsione penale v. A. Toschi, commento all'art. 43 legge 5 agosto 1981, n. 416, in Nuove leggi civ. comm., 1983, 665.

<sup>3</sup> Sotto il precedente regime penalistico, si riteneva che l'esercizio del diritto di rettifica non fosse soggetto a termine di deca-

ordina al direttore responsabile del quotidiano « Il Messaggero », Vittorio Emiliani, di provvedere alla pubblicazione nello stesso quotidiano, nel termine di giorni due dalla notificazione della presente ordinanza, della rettifica come richiesta dalla parte istante con lettera 5 ottobre 1984, con la medesima collocazione e le stesse caratteristiche tipografiche della notizia originaria, come meglio precisato in motivazione, dando atto che la pubblicazione è disposta dall'Autorità Giudiziaria in esito a procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.;

fissa il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

di rettifica »¹, così come previsto dalla novellazione del 1981 all'art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47², la Pretura romana giunge al cuore della questione in una decisione che pur risolvendo il caso sottoposto, lascia insolute alcune questioni di fondamentale rilievo.

I punti che si evidenziano sono i seguenti:

- 1) se vi sia un termine di decadenza (o di prescrizione?) all'esercizio del diritto di rettifica;
- quale sia l'elemento soggettivo nell'illecito di omessa pubblicazione della rettifica richiesta;
- quali siano le modalità di pubblicazione della rettifica stessa.
- 1. Il problema del termine inevitabilmente costringe ad affrontare la questione se la rettifica costituisca un autonomo diritto soggettivo oppure solo un rimedio processuale tipico per talune lesioni della personalità. Infatti il Pretore di Roma, nel respingere la pretesa del giornale, ha ritenuto che l'attualità della domanda dovesse valutarsi di volta in volta verificando la permanente attualità dell'interesse sia del pubblico che del rettificante alla pubblicazione della rettifica<sup>3</sup>.

La soluzione del problema sta quindi nel comprendere se il ricorso al Pretore ai sensi del comma 5 dell'art. 8 legge stampa debba configurarsi come costitutivo di un diritto — nel caso, il diritto di rettifica — oppure semplicemente formalizzi la possibilità di ricorrere a determinati rimedi processuali per tutelare situazioni soggettive di più vasta portata.

Nella prima ipotesi il principio affermato dal Pretore di Roma non sarebbe condivisibile: infatti, se l'art. 8 legge stampa crea un interesse giuridicamente protetto ad ottenere la pubblicazione della rettifica, per questo diritto soggettivo non potrebbe che valere la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ. (posto che non si tratti di un diritto indisponibile, disciplinato dall'art. 2934 cod. civ.). Conseguentemente il soggetto che si ritenga leso conserverebbe integro il suo diritto di chiedere la pubblicazione entro il termine di dieci anni dalla data di emissione del quotidiano o del periodico.

Si comprende bene che adottando questa linea interpretativa si corre il rischio di vedere i giornali costretti a rettificare notizie di cui tutti hanno perso il ricordo; tuttavia tale conclusione non dovrebbe essere imputata al giudicante — il quale non potrebbe eluderla — bensì all'imprevidente legislatore il quale ha omesso di inserire un termine ragionevole di prescrizione.

Nella seconda ipotesi, invece, il principio sopra esposto corrisponderebbe a quanto elaborato nel corso degli anni dalla giurisprudenza pretorile in relazione alla sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'esplicabilità dell'azione di cui all'art. 700 cod. proc. civ. Trascorso un periodo di tempo — discrezionalmente valutato dal Giudicante — verrebbero meno i presupposti di una richiesta cautelare d'urgenza<sup>4</sup>.

Questa costruzione implica però che si colleghi il procedimento ad una situazione soggettiva diversa, individuabile nel diritto all'identità personale<sup>5</sup> che troverebbe nel comma 5 del citato art. 8 la codificazione di quella tutela concessa, prima della novellazione del 1981, unicamente in base al disposto dell'art. 700 cod. proc. civ.

La rettifica costituirebbe, quindi, non un diritto, bensì un rimedio tipizzato, richiedibile in determinate circostanze, per talune particolari violazioni del diritto all'identità personale<sup>6</sup>. (Ma, si noti, l'ordinanza invece qualifica il diritto di rettifica come « un diritto soggettivo a tutela della personalità, avente ad oggetto la pubblicazione di una idonea smentita da parte di colui al quale sono attribuiti fatti, pensieri o affermazioni che egli soggettivamente ritiene contrari a verità o lesivi della sua dignità »).

Tuttavia questa soluzione non riesce ad aggirare l'ostacolo della prescrizione, ma solo determina una modifica del rito ed eventualmente della competenza. Infatti se la disposizione dell'art. 8 legge stampa è posta a tutela del diritto all'identità personale (ed, anzi, ne viene ritenuto il principale fon-

denza in quanto la ragione giustificatrice della norma — neutralizzare l'impressione sfavorevole creata nella pubblica opinione — può attenuarsi ma non svanire con il decorrere del tempo tra il momento della pubblicazione e quello in cui l'interessato ne viene a conoscenza o comunque decide di avvalersi della facoltà di chiederne la rettifica. (Cass. 29 marzo 1956, Colorni, in Riv. pen., 1957, II, 128). Ma v. contra Trib. Livorno 11 gennaio 1953, in Riv. pen., 1953, II, 706 in caso di richiesta di rettifica « a notevole distanza » dalla pubblicazione della notizia contestata.

Ritiene che il Pretore dovrebbe « lasciar fare al "mercato" », R. PARDOLESI, in Foro it., 1985, I, 907.

- <sup>4</sup> Sul rapporto fra rettifica e procedure di cui all'art. 700 cod. proc. civ. si v. le osservazioni critiche di M. Dogliotti, Luci ed ombre nella nuova disciplina della rettifica, in Giust. civ., 1984, I, 2664 e R. Pardolesi, nota a Pret. Roma 12 novembre 1983, in Foro it., 1983, I, 235; nonché, quando il ricorso d'urgenza non era ancora istituzionalizzato, D. Fiori, Art. 700 cod. proc. civ.: utilità e incertezze, in Giust. civ., 1981, I, 226.
- <sup>5</sup> Il rapporto fra diritto all'identità personale e diritto di rettifica è ampiamente trattato nelle ordinanze Pret. Roma 12 novembre 1982 e 7 gennaio 1984, cit. nonché in Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008; nonché in *Foro it.*, 1983, I, 462; *Dir. fam.*, 1983, II, 153; *Giur. merito*, 1984, 565.

Va ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza 10 settembre 1974, n. 225 (in *Giur. cost.*, 1974, 1775) aveva qualificato la rettifica come « diritto umano fondamentale ».

Sul tema la dottrina è ormai assai ampia; limitandosi quindi ai principali e più recenti lavori si v. G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi (a cura di), Il diritto all'identità personale, Padova, 1981; A De Cupis, I diritti della personalità², Milano, 1982, p. 399 ss.; M. Dogliotti, Le persone fisiche, in Trattato Rescigno, II, Torino, 1982, p. 98 ss. G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi-G. Caiazza (a cura di), L'informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983; G. Giacobbe, L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, 810; M. Niro, Vicende giurisprudenzalii del diritto all'identità personale, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 665; F. Macioce, Tutela civile della persona e identità personale, Padova, 1984.

 $^{6}$  Tale impostazione sembra essere confermata dalla recente decisione Trib. Roma 7 novembre 1984 (in questa *Rivista* 1985, retro) con la quale è stato definito il merito della vicenda che aveva dato luogo al procedimento di cui all'ordinanza Pret. Roma 12 novembre 1982, cit. Il Tribunale infatti ha riconosciuto all'attore, oltre alla conferma della validità della richiesta di rettifica (nel frattempo ottemperata), l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell'identità personale e ha provveduto alla sua riparazione disponendo, ex art. 120 cod. proc. civ., la pubblicazione della sentenza su due giornali.

## DIR-INF-1985

## GIURISPRUDENZA - V. ZENO - NOTA A PRET. ROMA 29 NOVEMBRE 1984

damento normativo) rientra dalla finestra la questione elegantemente messa alla porta.

Giacché se l'art. 8 legge stampa delinea un illecito — l'omessa o incompleta pubblicazione di una rettifica — l'interessato potrà agire per chiedere il risarcimento del danno entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 2947 cod. civ., ed in quella sede chiedere la pubblicazione della rettifica, come reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. 7.

2. Una volta individuata nell'art. 8 legge stampa la norma costitutiva di un illecito è necessaria la sua qualificazione onde individuare la natura dell'elemento soggettivo richiesto.

Il Pretore di Roma, per rigettare la difesa del direttore secondo cui la man-

Sulla possibilità di considerare la rettifica come forma di risarcimento in forma specifica v. E. COLUCCI, Riflessioni in tema di rettifica, quale forma di « reintegrazione », in Giur. merito, 1981, 1174; E. Roppo, Danno e risarcimento nell'esercizio dei mass-media, in G. VISINTINI (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, p. 129.

<sup>8</sup> In vigenza del precedente regime penalistico si conveniva che fosse richiesto il dolo generico: v. App. Bologna 15 gennaio 1953, in *Crit. pen.*, 1953, 12; per cui la mera colpa per la mancata vigilanza sull'effettiva pubblicazione della rettifica era insufficiente ad integrare il reato: v. Trib. Livorno 11 gennaio 1953, cit.

L'autonomia del procedimento cautelare da quello di merito o anche da uno penale pendente sui medesimi fatti è da tempo riconosciuta; v. Pret. Voghera 11 febbraio 1959 in *Temi*, 1959, 167; nonché Pret. Brescia 26 marzo 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 2939.

<sup>9</sup> Sull'irrilevanza dell'elemento del dolo o della colpa v. ampiamente A. FRIGNANI, L'injunction nella common law e l'inibito-

ria nel diritto italiano, Milano 1974, p. 419 ss.

10 La giurisprudenza ha fin da principio collegato le rigide disposizioni di cui all'art. 8 legge sulla stampa (novellato) all'assolvimento di due funzioni: di equivalente informativo e di arricchimento notiziale (v. in part. Pret. Roma 12 novembre 1982, cit.). Tale interpretazione trova origine nella dottrina francese con riferimento al droit de réponse: v. G. Biolley, Le droit de réponse en matière de presse, Parigi, 1963; in Italia essa è stata esposta da E. Santoro, Frammenti per una ricerca in tema di rettifica, in Dir. radiodiff., 1976, 470; e sviluppata da O. Dominioni, Il diritto di rettifica: prassi e prospettive, in AA.VV., Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa, Milano, 1979, p. 146 ss.; A. Melchionda, Il diritto di rettifica come mezzo di tutela per il diffamato, ibid., p. 151 ss.; S. Rodotà, Tecniche risarcitorie e nuovi interessi, ibid., p. 45 ss. V. inoltre F. Macioce, Tutela civile ecc., p. 252 per il quale funzione della rettifica è l'eliminazione di notizie inesatte.

Qualifica la rettifica come un diritto di accesso C. Chiola, L'accesso alla stampa periodica per la rettifica dei fatti e la difesa della dignità personale, in Giur. cost., 1974, 1458, argomentando sulla base della sentenza della Corte Cost. 15 maggio 1974, n. 133 (in Giur. cost., 1974, 874) secondo cui la rettifica mirerebbe ad assicurare la obiettività, imparzialità e correttezza dell'informazione.

cata pubblicazione non era dovuta a sua colpa, ha qualificato l'obbligo un « comportamento dovuto » « assolutamente vincolato » configurando una responsabilità oggettiva del direttore per qualsiasi violazione delle norme in oggetto.

È opportuno sgombrare il campo da una possibile fonte di equivoci: l'art. 8 legge della stampa non configura (più) un illecito penale; l'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 ha depenalizzato il reato di omessa rettifica, il quale costituisce ormai soltanto un illecito fonte di responsabilità civile e di una sanzione amministrativa. Dunque, a differenza del regime precedente, è richiesta, per la sussistenza dell'illecito solo l'elemento soggettivo della colpa e non quello del dolo<sup>8</sup>.

Di conseguenza il direttore sarà responsabile per l'omessa pubblicazione, salva la possibilità di provare l'assenza di colpa. Non risulta che questa prova sia stata data, giacché il riferimento ad un « disguido » non meglio precisato non pare in alcun modo sufficiente ad escludere la responsabilità per gli atti dei subordinati; essendo tenuto ad un comportamento fattivo, il direttore doveva prendere le precauzioni di normale diligenza onde assicurare l'adempimento dall'obbligo: misure invero assai banali come fotocopiare la lettera di rettifica o verificare l'effettiva pubblicazione entro i due giorni di rito.

Peraltro, inquadrando la richiesta di rettifica all'interno delle procedure di cui all'art. 700 cod. proc. civ., come sembra fare il Pretore di Roma, è evidente che in quella sede a nulla rilevi l'elemento soggettivo del direttore, così come non rileva quello dell'imprenditore i cui prodotti sono ritenuti imitazioni servili, o del proprietario del muro pericolante. L'accertamento riguarderà la sussistenza del periculum in mora nonché del fumus boni juris, piuttosto che l'elemento soggettivo dell'illecito che servirà eventualmente — in sede di merito — ad escludere un obbligo risarcitorio.

3. Il Pretore di Roma ha ribadito il principio ormai consolidato che la pubblicazione della rettifica deve avvenire nella stessa pagina (o rubrica), in testa di colonna per i quotidiani. Ogni altra collocazione deve ritenersi illecita, tanto più quella del caso di specie relegata quattro pagine dopo, in fondo<sup>10</sup>. Il Pre-

tore ha altresì confermato che anche il titolo è suscettibile di essere rettificato qualora contenga espressioni ritenute contrarie a verità<sup>11</sup>. Ha, invece negato, seguendo il precedente della sezione, la richiesta di pubblicazione delle fotografie, pur riconoscendo — ed è un passo importante — che esse costituiscono un elemento di richiamo notevole<sup>12</sup>. Tale rifiuto non pare del tutto condivisibile in quanto la fotografia costituisce sovente un accorgimento di evidenziazione grafica, al pari di occhielli, neretto, riquadri, ecc. e pertanto, in osservanza del principio dell'equivalenza informativa, andrebbe, se del caso, pubblicata<sup>13</sup>.

L'ordinanza ha anche ribadito nel caso di specie (in motivazione, solo richiamata dal dispositivo) il divieto di manipolazioni, aggiunte o commenti distorti che suonino « vanificazioni di fatto della portata equilibratrice della versione o smentita offerta dell'interessato »<sup>14</sup>.

La previsione sui commenti ha suscitato polemiche sui giornali e dissensi in dottrina<sup>15</sup>. Il quotidiano destinatario dell'ordine non sembra averlo preso molto sul serio, tant'è che ha addirittura sostituito il titolo rettificato con uno di sua fattura, ironicamente forgiato, lasciando il ricorrente nel dubbio se ricorrere agli artt. 388 e 650 cod. pen. con tutti i dubbi che la loro applicazione comporta<sup>16</sup>.

V. Z. Z.

<sup>11</sup> Conf. Pret. Roma 7 gennaio 1984, cit. In senso parzialmente difforme Pret. Verona 1982, cit., secondo cui il titolo indicato dal rettificante costituirebbe una « mera proposta » non vincolante per il giornale.

<sup>12</sup> În Pret. Roma 12 novembre 1982, cit., si era negata la pubblicabilità sia della foto — in quanto non costituente caratteristica tipografica — che del titolo — in quanto, nella fattispecie,

non era contrario a verità.

Collegando la rettifica ai criteri dell'equivalente informativo e dell'arricchimento notiziale si è ritenuto (Pret. Milano 13 febbraio 1984, in Foro it., 1984, I, 1743) che questi obiettivi fossero stati conseguiti dalla pubblicazione delle categoriche smentite pubbliche degli interessati, rendendo superflua la rettifica. Con ciò seguendo un indirizzo diffuso sotto il regime penalistico: v. Cass. 13 febbraio 1960, Giacomello, in Dir. aut., 1963, 49; Cass. 9 maggio 1957, Pignaroli, in Foro it., 1957, II, 225.

14 Il divieto di « note di commento » era stato in precedenza affermato da Pret. Roma 7 gennaio 1984, cit. Sotto il precedente regime si era ritenuto (Cass. 24 aprile 1960, Giacomello, cit.) che il direttore poteva aggiungere una postilla qualora ritenesse non veri

i fatti esposti nella rettifica.

15 V. i giudizi negativi di M. Dogliotti, Luci e ombre ecc., cit.; C. Chiola, Rettifica « pulita » jussu judicis, in Giur. cost., 1984, I, 692; E. Santoro, nota a Pret. Roma 7 gennaio 1984, in Riv. radiodiff., 1984, 79; favorevole, cum grano salis, il mio commento Norme sulla rettifica ecc., cit. V., inoltre, sulla questione anche per i richiami, Pardolesi, nota a Pret. Roma 7 gennaio 1984, in Foro it., 1984, I, 604; nonché M. Fabiani, Il diritto di rettifica ed il commento del giornalista alla rettifica, in Dir. aut., 1984, 311.

16 V. ampiamente sul punto G. Arieta, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1982, p. 268 ss.; nonché M. Dini-E.A. Dini, *I provvedimenti d'urgenza*<sup>5</sup>, Milano, 1981, p. 903 ss.